

TI_GERICHTE 11.2017.109 vom 16. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.109

FR: TI_GERICHTE 11.2017.109 du 16 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.109 del 16 settembre 2019

Regeste

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: subappalto

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr.

E. 23

234.60). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante il 13 novembre 2017 . Introdotto il 22 novembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. 2. Con le osservazioni all'appello AO 1 produce una lettera del 29 settembre 2017 in cui l'istante dichiarava di rinunciare alle arringhe finali (doc. 11), come pure una comunicazione di posta elettronica del 21 dicembre 2017 scritta dal direttore dei lavori con copia di una “lista del ferro” acclusa a una fattura del 13 dicembre 2016, di un verbale di cantiere dell'8 ottobre 2016 e di una comunicazione di posta elettronica del geometra G_____ G_____ (doc. 12). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è del primo documento, esso figura già nel carteggio, di modo che la sua produzione è superflua. Quanto al secondo documento, successivo alla decisione impugnata ma i cui allegati la precedono, l'interessato ne giustifica la produzione per contestare una nuova argomentazione dell'appellante. Dato però che di tale argomentazione non si tiene conto, la ricevibilità del documento è senza interesse. 3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto i requisiti che disciplinano l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori . Dopo di che egli ha accertato che il bollettino di consegna n. 6001881214/660269307 accluso alla fattura del 13 dicembre 2016, “unico documento che dovrebbe far fede circa la data del 7 dicembre 2016 come data dell'ultima fornitura, in realtà appare in bianco in corrispondenza della voce “Merco ricevuta il...”. Certo, egli ha soggiunto, il dipendente della ditta committente S_____ L_____ ha riconosciuto di avere firmato quel bollettino, tuttavia nella sua deposizione costui si è contraddetto più volte e non ha saputo confermare se la data prestampata fosse corretta, non ricordando quali controlli egli avesse effettuato. Inoltre, sempre secondo il Pretore aggiunto, tale deposizione si elide totalmente con quella dell'arch. E_____ B_____, direttore dei lavori, il quale ha escluso la presenza di S_____ L_____ sul cantiere. Rimproverando all'istante di avere rinunciato a sentire il testimone R_____ L_____, il primo giudice ha accertato così che l'ultima fornitura di ferro è verosimilmente avvenuta alla fine di novembre del

2016, data indicata sulla ■Lista completa■, come risulta anche dalle fotografie sullo stato di avanzamento dei lavori poste in relazione con il contenuto dei verbali di cantiere e con la testimonianza dell'architetto B_____. Onde, in definitiva, la tardività dell'istanza e la sua reiezione senza la necessità di vagliare gli ulteriori presupposti dell'art. 837 CC. 4. L'appellante contesta la conclusione del Pretore aggiunto e ribadisce che la richiesta d'iscrizione è tempestiva già sulla base dell'ultimo bollettino di consegna. Questo reca infatti, in grassetto, la data del 7 dicembre 2016. Per di più S_____ L_____, rappresentate dalla committente, ha confermato di avere firmato il bollettino, spiegando compiutamente perché manca la data di ricezione del materiale. L'istante riafferma che, conformemente a una prassi invalsa nel settore edile, l'apposizione sul bollettino della data di ricezione del materiale avviene solo se questa diverge da quella di consegna figurante sul bollettino medesimo. La fedefacenza del citato documento, non confutata dalla controparte o smentita da altre risultanze istruttorie, assurge secondo l'istante a presunzione di fatto, o quanto meno a indizio, e basta per rendere verosimile la tempestività dell'istanza. Ancora se-condo l'appellante, contrariamente all'opinione del primo giudice la deposizione di S_____ L_____, a differenza di quella contraddittoria dell'architetto B_____ palesemente interessato alla lite, è chiara e lineare. La presenza del testimone sul cantiere è confermata per altro dalla firma di lui su numerosi bollettini di consegna e dall'indicazione sulle fatture del suo nome quale “referente”, mentre irrilevante è la circostanza che il capocantiere e il responsabile tecnico della ditta fossero altre persone. Relativamente alla deposizione dell'arch. E_____ B_____, per l'appellante le affermazioni di lui sono contraddette dalle fatture e dai bollettini, così come “dai limitati spazi che rendevano impossibile un'unica fornitura”. A dire dell'istante, sulla tempistica della consegna il testimone si è limitato a esprimere un'opinione personale, anche perché egli non si occupava della fornitura del ferro. Il 23 novembre 2016, data indicata dal direttore dei lavori come ultima fornitura, sarebbe in realtà “la data di avallo della lista del ferro da parte della direzione dei lavori, ma non di consegna, tanto più che i 2004 kg non potevano concernere l'intero tetto; dunque non poteva esserci un'unica lista completa della fornitura come, a torto, riferito dal teste”. 5. Litigiosa è in primo luogo la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Per ottenere dal giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. In relazione alla tempestività è sufficiente addurre elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del termine per conseguire l'iscrizione. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice non deve porre esigenze troppo severe; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva alla sentenza di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015 pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7).

a) L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e sono pronte per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, con- sid. 7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/ RNRf 2016 pag. 342; v. anche RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con rinvii).

Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta 6 aprile 2016, ragione per cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante appaiano essere stati terminati non più di quattro mesi prima di tale data (art. 839 cpv. 2 CC), ovvero non prima del 6 dicembre 2016. b) La verosimiglianza non può fondarsi solo su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti unilateralmente, a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2017.53 del 13 agosto 2018 consid. 5a). Bollettini di lavoro non vidimati dal committente sono semplici scritture private, insufficienti per rendere verosimili le opere svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.183 del 19 dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Controfirmati senza riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2014.91 del 3 novembre 2016 consid. 4b con rinvio a Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 374). c) Nella fattispecie l'istante ha esibito, a sostegno della propria tesi, il "bollettino/ricevuta" riprodotto sulla pagina seguente di questa sentenza. Sentito come testimone, S_____ L_____, attivo a quel tempo per la committente _____ SA, ha confermato di riconoscere la propria firma su tale bollettino, sottoscritto sul "cantiere AO 1" (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7 e 8). Per converso, secondo l'arch. E_____ B_____, progettista e direttore dei lavori per conto del convenuto, S_____ L_____ non ha mai lavorato "sul cantiere AO 1", poiché il capocantiere era L_____ T_____, mentre il responsabile tecnico dell'impresa era G_____ G_____. Egli ha precisato inoltre che il getto della soletta è stato eseguito il 7 dicembre 2016, quando tutto il ferro era già stato posato, deducendo da ciò che la fornitura di ferro era antecedente al 5 dicembre 2016 (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11). d) Dalle deposizioni che precedono non si può desumere già a un sommario esame che in concreto l'istanza di iscrizione sia tardiva. A parte casi evidenti, l'apprezzamento di deposizioni contrastanti rilasciate da testimoni e la rilevanza non manifesta di documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto all'iscrizione definitiva (I CCA, sentenze inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7h e inc. 11.2016.8 del 31 ottobre 2017 consid. 5d con rinvio). La decisione sull'iscrizione provvisoria è di mera verosimiglianza e non deve anticipare il merito. Proprio per tale ragione il giudice si limita a esaminare se il diritto all'iscrizione definitiva appaia escluso o altamente inverosimile. e) Premesso ciò, è vero che sul bollettino in rassegna non è menzionata, accanto alla firma di S_____ L_____, la data di ricezione della merce. A parte il fatto però che la maggior parte dei bollettini prodotti dall'istante non reca tale indicazione (doc. v. A8, A11, A12, A13, A15, A16 A17, A18, A19 e A20), come ha spiegato il firmatario la menzione della data riguarda i casi in cui questa diverga dalla data prestampata di consegna, come si desume anche da altri bollettini agli atti (doc. A9 e A10). Da tale mancanza non si possono trarre deduzioni a un sommario esame, tanto meno ove si pensi che l'indicazione di una data di consegna lascia supporre una fornitura avvenuta quel giorno o, tutt'al più, avvenuta in seguito e non prima. Si conviene che il documento in questione riporta la data del 6 aprile 2017 e che la giustificazione addotta al riguardo dall'istante, secondo cui "detto bollettino è la stampata del documento originale scansionato e fa fede come data di stampata il 6 aprile 2017 (data in cui lo stesso è stato stampato)", mentre per tutti gli altri dati riferisce del bollettino

originale” (verbale del 12 luglio 2017, pag. 3 punto II.5), desta perplessità. Sta di fatto che davanti al Pretore aggiunto il convenuto si è limitato a rilevare tale incoerenza per definire i bollettini inaffidabili e non fedefacenti (verbale del 12 luglio 2017, pag. 4), ma non ha preteso che le altre indicazioni contenute in quel documento fossero inveritiere. A un mero esame di apparenza il bollettino in questione non può dirsi quindi inattendibile. Certo, la deposizione di S _____ L _____ non è un esempio di serietà, ove si pensi che a domanda del primo giudice riferita al noto bollettino, il testimone ha affermato: “Se in quel giorno in cui ho firmato detto bollettino ho controllato sicuramente era giusta [la data] perché non l'ho aggiunta nel bollettino vicino alla mia firma. Se per contro quel giorno non ho posto l'attenzione sulla data non posso confermare che quella era la data giusta. In questo caso preciso io non ricordo cosa ho constatato e cosa non ho constatato” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Resta il fatto che il noto bollettino reca in grassetto la data del 7 dicembre 2016 e che il testimone ha confermato di averlo sottoscritto. Che poi egli fosse padre dell'amministratore unico della _____ SA ancora non significa, per ciò solo, che su tal punto la sua deposizione sia mendace. f) Nemmeno si può dire, a un sommario esame, che S _____ L _____ non fosse mai stato presente sul cantiere, se si pensa che egli non si è limitato a sottoscrivere il bollettino in discorso, ma anche quelli del 23 maggio 2016 (doc. A14), del 6 e 15 settembre 2016 (doc. A17 e A19), così come quelli del 5 e del 27 ottobre (A15 e A16). È verosimile che il capocantiere fosse L _____ T _____ e che il responsabile tecnico dell'impresa fosse G _____ G _____, ma ciò non basta per rendere inverosimile la presenza sul cantiere anche di S _____ L _____, il quale è sempre stato indicato per altro come “referente” della _____ SA per la fornitura del “ferro”. g) Quanto al fatto che il 7 dicembre 2016 il “ferro” fosse già stato posato e fosse già stato gettato il calcestruzzo (doc. 2 e 3, fotografie doc. 4 a 7), l'architetto B _____ ha avuto modo di dichiarare che dopo tale data è stato ancora impiegato del ferro “per lo sperone che sormonta il tetto” e per “il cordolo perimetrale”, soggiungendo che il “ferro necessario per la struttura dello sperone verosimilmente era già in cantiere all'inizio dell'edificazione perché lo sperone partiva dalla fondazione” e che “la fornitura del ferro per il tetto è stata fatta integralmente con una lista completa; quindi l'ulteriore ferro poi adoperato era stato fornito con la precedente lista che era da intendersi per tutto il tetto” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11; doc. 3). Ciò non è sufficiente tuttavia per inficiare la verosimiglianza del noto bollettino, tanto meno ove si pensi che effettivamente dopo il 7 dicembre 2016 si è ulteriormente posato del “ferro”. Anzi, secondo S _____ L _____ “è verosimile che proprio alla lavorazione restante si riferisse il bollettino [del 7 dicembre 2016] (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Né è sufficiente per infirmare l'apparente attendibilità del bollettino la circostanza che l'istante abbia inviato il 17 novembre 2017 alla A _____ B _____ SA 2002.48 kg di acciaio per calce-struzzo armato destinato alla lavorazione e lo abbia poi ritirato il 22 novembre successivo (doc. A7), tale circostanza non escludendo d'acchito un'altra data per la consegna del materiale al cantiere. h) Non che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma tali dubbi non bastano per concludere che il termine entro cui ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente decorso. In condizioni come quelle descritte l'ipoteca va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità dell'iscrizione rinviata alla sentenza di merito. In quella procedura la tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio odierno a livello di mera apparenza, andrà giudicata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7i con rinvii). Ne segue che, in ultima analisi, la richiesta di iscrizione dell'ipoteca legale va

reputata tempestiva. 6. Relativamente alle altre condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, il Pretore aggiunto ha accertato – senza essere contraddetto – la qualità di imprenditore dell'istante e individuato il fondo interessato dalle forniture. Non è contestata nemmeno la legittimazione dell'istante, subappaltatore, abilitata a chiedere l'iscrizione di un'ipoteca siffatta. Controversa è l'affermazione dell'appellante, stando alla quale la fornitura del “ferro” e degli elementi di collegamento (distanziatori a gabbia) “lavorati e tagliati su misura” appositamente per l'edificazione dell'immobile del convenuto beneficiano del privilegio dell'ipoteca legale. Il convenuto obietta che non tutto il “ferro” elencato nelle varie fatture è stato fornito per la sua casa, anche perché S_____ L_____ non ha mai lavorato sul cantiere. Inoltre –egli soggiunge – “gran parte del ferro non è lavorato e tagliato”, né i distanziatori, così come il trasporto, beneficiano del citato privilegio. a) Giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale i crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha fornito uni-camente materiale (e non anche lavoro), il materiale dev'es-sere stato ordinato per quel determinato immobile e dev'es-sere difficilmente riutilizzabile altrove (RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Tocca all'artigiano o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni, rendere verosimile quest'ultimo requisito. b) Per quanto attiene alla fornitura di ferro per armature, il diritto di ottenere un'ipoteca legale è dato se il ferro è stato preparato per una determinata costruzione (DTF 103 II 36 consid. 3 richiamata in DTF 131 III 303 consid. 2.2; v. anche Schumacher , Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3^a edizione, pag. 121 n. 332; Steinauer , Les droits réels, vol. III, 4^a edizione, pag. 304 n. 2875a; Schmid/Hürlimann-Kaup , Sachenrecht, 5^a edizione, pag. 512 n. 1711). Forniture miste vanno considerate nel loro complesso. In altri termini, anche la fornitura di materiali che, presi singolarmente, non darebbero luogo all'ipoteca possono beneficiare del diritto all'iscrizione se formano un'unità che, insieme con altri materiali, dà diritto all'iscrizione (DTF 125 III 115 consid. 2a; Schumacher , op. cit., pag. 121 n. 333; Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 52 n. 146; Steinauer , loc. cit.; Schmid/Hürlimann- Kaup , loc. cit.). c) Nella fattispecie appare verosimile che l'istante abbia fornito ferro per armature appositamente destinato all'immobile del convenuto, dalle varie ordinazioni risultando anche la fornitura di ferri sagomati e altri pezzi con ulteriori piegature (cfr. doc. A5). Quanto ai distanziatori a gabbia, è possibile che, presi singolarmente, tali elementi non diano diritto a un'ipoteca legale. A un sommario esame si tratta tuttavia di componenti che permettono di mantenere l'armatura in posizione corretta e formano pertanto un insieme con la fornitura delle barre d'armatura lavorate. Analogamente, il trasporto del materiale al cantiere costituisce un'operazione indispensabile per la fornitura del materiale stesso, operazione al beneficio come tale del noto privilegio. d) Non si disconosce che talune fatture trasmesse dall'istante alla _____ SA riguardano la fornitura di ferro per altri cantieri (■Cantiere _____ ■ e ■Mappale _____ ■: doc. A14 e A15). Come risulta dal riassunto delle fatture inerenti al cantiere “AO 1” (doc. B), in ogni modo, non consta che nel caso precipuo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia stata chiesta anche per prestazioni estranee alla casa del convenuto . Infine, già si è detto che la presenza di S_____ L_____ sul cantiere in oggetto non può essere esclusa d'acchito. 7. Riguardo

all'ammontare del credito, l'istante fa valere una pretesa di fr. 23 234.60 sulla base delle varie fatture riepilogate nel doc. B. Nondimeno, come si è visto, anche per quel che concerne la verosimiglianza delle prestazioni l'istante non può limitarsi a produrre documenti confezionati da lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili a semplici dichiarazioni di parte, tranne che il convenuto non li contesti (RtiD I-2019 pag. 549 consid. 5b). Nella fattispecie il proprietario del fondo ha contestato le fatture, ritenute eccessive, sicché da sé soli tali documenti non basterebbero per rendere verosimili le prestazioni eseguite dalla ditta istante. Resta il fatto che S_____ L_____ ha riconosciuto la propria firma su cinque bollettini di consegna (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7) riconducibili alle fatture doc. A7, A14, A15, A16, A17 e A19 per un totale di fr. 11 166.–. Quanto agli altri bollettini, è vero che il testimone ha confermato la firma di altri dipendenti della committente. Ciò non basta tuttavia per soprassedere alla testimonianza degli estensori e suffragare il contenuto dei bollettini, tranne per quanto attiene alle fatture del 6 aprile 2016 di fr. 4883.10 (doc. A1) e del 22 luglio 2016 di fr. 3761.40 (doc. A20), l'istante avendo allegato al proposito le conferme d'ordine (liste del ferro ordinato), vidimate dall'architetto B_____ (doc. A5 e A20). L'esistenza del credito per complessivi fr. 19 810.50 può dunque ritenersi verosimile. 8. Il convenuto oppone invero che, come risulta dagli atti, il 7 febbraio 2017 l'istante ha ricevuto dalla _____ SA un acconto di fr. 10 000.–. Ciò è vero (doc. C), ma l'istante ha spiegato che tale acconto è stato imputato su fatture emesse e scadute precedentemente a quelle in discussione (replica orale del 12 luglio 2017: verbali, pag. 3 in fine). Tale allegazione non è stata contestata, di modo che in simili circostanze risulta superfluo indagare sull'esistenza di una dichiarazione delle parti circa l'imputazione degli acconti versati dal committente o sulla questione di sapere quali debiti fossero scaduti per primi (art. 86 e 87 CO). A un esame di apparenza il convenuto non può pretendere che in relazione alle prestazioni riferite al suo cantiere il debito dell'istante sia stato in parte saldato. 9. Per quel che è degli interessi moratori, l'istante invoca l'art. 190 delle norme SIA 118, il quale rinvia al tasso d'interesse abitualmente applicato dalle banche del luogo di pagamento per i conti correnti aperti dagli imprenditori. E al riguardo – egli soggiunge – in base al tariffario della Banca _____ il tasso va stabilito nel 6.25%. Ora, che un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori garantisca anche interessi moratori, stabiliti di regola a norma dell'art. 104 CO, è indubbio (DTF 121 III 445; RtiD I-2004 pag. 613 n. 126c). Che in concreto facciano stato le norme SIA, invece, manca di qualsiasi verosimiglianza, nulla avendo addotto l'istante sull'integrazione di tali norme nel rapporto contrattuale con l'impresa generale (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 3 con rinvii). Per quanto riguarda il tasso di sconto bancario ordinario superiore al 5% applicabile tra commercianti in virtù dell'art. 104 cpv. 3 CO, disposizione invocata in un primo tempo dall'istante, incombeva a quest'ultima, una volta di più, renderlo verosimile (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 104; Weber in: Berner Kommentar, edizione 2000, n. 83 ad art. 104 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 104). Dall'opuscolo “Prezzi dei servizi clientela privata” della Banca _____, prodotto dall'istante (doc. F), non risulta che il tasso applicato sui conti correnti sia del 6¼%. Ne discende che, in mancanza di altro accordo fra le parti (art. 104 cpv. 2 CO), nella fattispecie va applicato l'interesse moratorio ordinario del 5% (art. 104 cpv. 1 CO). 10. AO 1 rimprovera alla ditta istante di avere violato il principio della buona fede, poiché quantunque consapevole che dal febbraio del 2016 l'impresa generale _____ SA non onorasse più le fatture, essa non lo ha mai avvertito né ha avvisato il direttore dei lavori. Al contrario – egli continua – l'istante ha

preferito continuare a fornire ferro, contando sul diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale. a) Nella fattispecie è pacifico che tra la ditta istante e il proprietario del fondo non è intercorsa alcuna relazione contrattuale e che controparte della ditta istante era l'impresa generale _____ SA, sua unica debitrice per i lavori eseguiti in subappalto (Gauch , op. cit., pag. 63 n. 162). Posto ciò, il subappaltatore che non è stato pagato conserva il diritto di chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale in garanzia del proprio credito anche se il proprietario dell'immobile – e committente dell'opera – si è sdebitato nei confronti dell'imprenditore generale (DTF 95 II 89 consid. 3, 105 II 267 consid. 2, 109 II 446 consid. 2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.207 del 30 dicembre 2012 consid. 4) . Il rischio per il proprietario dell'opera di pagare in doppio è pertanto insito nell'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori. Per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale il proprietario può vedersi costretto a tacitare gli artigiani, pur avendo già pagato l'opera all'imprenditore generale. b) La conseguenza appena descritta, pur criticata in dottrina, non è stata soppressa né modificata in occasione della riforma legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (senza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109 ; v. anche B ovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n.

E. 26

ad art. 839; Steinauer , op. cit, pag. 303 n. 2869b; Schmid/Hürlimann-Kaup , op. cit., pag. 514 n. 1715 segg.). Che il convenuto possa nutrire risentimento per non essere stato avvertito dalla ditta istante riguardo ai mancati pagamenti del committente è comprensibile. Non incombe tuttavia al subappaltatore vegliare a che il proprietario non possa subire pregiudizio perché l'impresa generale non onora le fatture. Spettava se mai al proprietario tutelarsi dal rischio che il committente non pagasse i subappaltatori e dall'alea legata all'iscrizione di un'ipoteca legale (DTF 95 II 87 consid. 4; v. anche Gauch , op. cit., pag. 74 n. 185 seg.). Non si ravvisano dunque estremi nel caso specifico per considerare abusivo il comportamento della ditta istante. Certo, dal marzo del 2016 la _____ SA era in arretrato con il pagamento di varie fatture (doc. C), ma non si può dire che continuando a operare sul cantiere fino al dicembre di quell'anno l'istante abbia agito in malafede, speculando deliberatamente sul fatto di vedersi poi garantire il credito da un'ipoteca legale (cfr. DTF 126 III 511 consid 5 con rinvio a Schumacher , op. cit., pag. 303 n. 892). Ne segue che, in definitiva, nella fattispecie l'iscrizione provvisoria del pegno immobiliare dev'essere ammessa fino a concorrenza di fr. 19 810.50. 11. Le spese e le ripetibili dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa cinque sestimi e deve di conseguenza sopportare un sesto degli oneri processuali. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (due terzi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellante chiede le sia riconosciuta un'indennità di fr. 2500.–. In materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 3 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che in caso di appello le ripetibili sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità calcolata secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento medesimo. Dandosi un'indennità piena di fr. 2800.– stabilita dal Pretore aggiunto (e non contestata dalle parti), per le prestazioni del patrocinatore svolte davanti a questa Camera in una causa già conosciuta l'aliquota del 50% può dunque dirsi adeguata. Tenuto conto delle spese e dell'IVA, così come della riduzione per la

soccombenza, l'indennità per ripetibili va fissata di conseguenza in fr. 1200.–. Le spese e le ripetibili di primo grado vanno ridefinite secondo il medesimo principio. 12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.